Proposta in votazione

Legge sulla riforma territoriale nel Cantone dei Grigioni (Legge mantello sulla riforma territoriale)

del 23 aprile 2014

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 31 cpv. 1, l'art. 68 cpv. 2 e l'art. 71 cpv. 2 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del 14 gennaio 2014,

decide:

La presente legge disciplina l'adeguamento di atti normativi cantonali per Oggetto e scopo l'attuazione della riforma territoriale.

La legge sulla suddivisione del Cantone in regioni (CSC 110.200) viene Revisione totale della legge sulla emanata nella versione secondo l'appendice I.

suddivisione

La legge sui comuni (CSC 175.050) viene sottoposta a revisione parziale Revisione nella versione secondo l'appendice II.

parziale della legge sui comuni

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

Altre modifiche di leggi

1. Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (CSC 150.100)

Art. 1 cpv. 1 lett. a e c

- 1 La legge disciplina:
- a) le elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali, nonché le elezioni dei tribunali distrettuali;
- c) l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali.

Art. 2 cpv. 1 e 3

¹ Sono elezioni cantonali le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati; sono elezioni regionali le elezioni dei membri del Gran Consiglio nei circondari elettorali conformemente alla legge sul Gran Consiglio.

³ Abrogato

Art. 8

- ¹ Le elezioni e votazioni federali e cantonali, nonché le elezioni dei tribunali distrettuali hanno luogo nel comune lo stesso giorno con voto alle
- ² Le elezioni e votazioni in affari regionali hanno luogo nel comune lo stesso giorno.

Art. 9 cpv. 1

¹ La sovrastanza comunale costituisce un ufficio elettorale di almeno due membri aventi diritto di voto e ne designa il presidente e l'attuario. La sovrastanza comunale può costituirsi essa stessa in ufficio elettorale.

Art. 10 cpv. 2

² Chiunque senza motivo importante rifiuti di accettare o di esercitare la funzione, può essere punito dalla sovrastanza comunale con una multa da 50 a 400 franchi.

Art. 15 cpv. 1 lett. a – d

- ¹ Le elezioni e le votazioni vengono indette:
- a) dal Governo:
 - le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati incluse le elezioni suppletive, le elezioni dei tribunali distrettuali e del Gran Consiglio, nonché le votazioni in affari cantonali;
- b) dalla commissione amministrativa: le elezioni suppletive nel distretto;
- c) dal comitato regionale:
 le votazioni in affari regionali;
- d) abrogata

Art. 16 lett. a e d

Il rinnovo delle nomine ha luogo nelle seguenti date:

- a) le elezioni del Governo e del Gran Consiglio per il periodo di carica a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente per il Governo, dal primo giorno della sessione di agosto per il Gran Consiglio contemporaneamente di regola a maggio o giugno;
- d) abrogata

Art. 20 let. b, c e d

Il materiale elettorale e di voto viene preparato e recapitato per tempo ai comuni:

- b) dall'ufficio distrettuale in caso di elezioni dei tribunali distrettuali;
- c) dal comitato regionale in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio, nonché in caso di votazioni in affari regionali.
- d) abrogata

Art. 21 lett. c e d

Il materiale elettorale e di voto comprende:

- c) in caso di elezioni dei tribunali distrettuali e di elezioni dei membri del Gran Consiglio le schede elettorali, in caso di votazioni in affari regionali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del comitato regionale.
- d) abrogata

Art. 25 titolo marginale

1. In affari federali, cantonali e distrettuali

Art. 26

¹ Qualora sia prevista la votazione alle urne, l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo 25.

² In caso contrario l'esercizio del diritto di voto avviene nei comuni.

Art. 36 cpv. 1 lett. b, c e d, cpv. 3 e 4

¹L'ufficio elettorale comunica immediatamente i risultati comunali:

- all'ufficio distrettuale in caso di elezioni relative ai tribunali distrettuali:
- al comitato regionale in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio e di votazioni in affari regionali.
- d) abrogata

- ³ Il giorno dell'elezione i comitati regionali comunicano immediatamente per telefono alla Cancelleria dello Stato, ed il giorno seguente anche per iscritto, i risultati delle elezioni dei membri del Gran Consiglio.
- ⁴ Il giorno seguente all'elezione gli uffici distrettuali comunicano per iscritto alla Cancelleria dello Stato i risultati delle elezioni dei tribunali distrettuali.

Art. 37 cpv. 2

² In caso di elezioni nel distretto il compito spetta all'ufficio distrettuale, in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio e in caso di votazioni in affari regionali il compito spetta al comitato regionale.

Art. 41 cpv. 1 lett. c e d

- ¹ Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide sull'elezione oppure sulla successione nella graduatoria elettorale. Il sorteggio è effettuato:
- dal comitato regionale in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio.
- d) abrogata

Art. 42

I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali vengono pubblicati immediatamente dalla Cancelleria dello Stato, quelli delle elezioni a livello distrettuale dall'ufficio distrettuale e quelli dell'elezione dei membri del Gran Consiglio, nonché delle votazioni in affari regionali dal comitato regionale.

Art. 43 cpv. 2 e 3

- ² Per il resto, se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e votazioni cantonali, dalla commissione amministrativa in caso di elezioni a livello distrettuale, nonché dal comitato regionale in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio e di votazioni in affari regionali.
- ³ Il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali, dall'ufficio distrettuale in caso di elezioni a livello distrettuale e dal comitato regionale in caso di elezioni e votazioni a livello regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi uffici.

Art. 44 cpv. 2

² In caso di elezioni a livello distrettuale rispettivamente in caso di elezioni e votazioni a livello regionale la pubblicazione compete all'ufficio distrettuale rispettivamente al comitato regionale nel rispettivo organo di pubblicazione.

46 cpv. 1 Art.

¹ Ha accettato la nomina chi entro otto giorni dalla pubblicazione ufficiale del risultato non la declina con comunicazione scritta al Governo rispettivamente alla commissione amministrativa o al comitato regionale.

2. INIZIATIVA IN AFFARI REGIONALI E COMUNALI

Art.

Le regioni e i comuni garantiscono l'esercizio del diritto d'iniziativa ai sensi delle disposizioni seguenti. Essi possono ampliarlo, in particolare riducendo il numero di firme necessarie o permettendo l'iniziativa sotto forma di progetto elaborato.

Le disposizioni sul diritto di iniziativa nei comuni valgono per analogia Iniziativa in affari per le regioni.

102 cpv. 1 Art.

¹ Le decisioni del Governo, del Gran Consiglio e della Commissione competente del Gran Consiglio, nonché delle autorità dei distretti, delle regioni e dei comuni sono soggette al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per violazione dei diritti politici.

105

¹ Le regioni disciplinano la procedura delle elezioni e votazioni in affari 2. Regioni regionali, per quanto la presente legge e il Governo non prevedano norme.

² Abrogato

Art. 106

I comuni emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura delle elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali.

Art. 107

Abrogato

2. Legge sulla responsabilità dello Stato (CSC 170.050)

Art. 1 cpv. 1 lett. a

- ¹ Sono soggetti alla presente legge:
- il Cantone, i distretti, le regioni e i comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici);

3. Legge sul Gran Consiglio (CSC 170.100)

Art. 1

- ¹ Per la ripartizione tra i circondari elettorali dei seggi in Gran Consiglio è determinante la popolazione svizzera residente dei circondari elettorali in base alla statistica federale dello stato annuale della popolazione pubblicata nell'anno che precede le elezioni.
- ² L'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali è disciplinata nell'appendice.
- ³ L'appartenenza al circondario elettorale di comuni in fase di aggregazione va disciplinata nell'accordo di aggregazione. Se a questa regolamentazione si oppongono motivi gravi oppure i comuni non riescono a trovare un'intesa, decide il Governo in via definitiva. Se ne è interessata più di una regione, esse vanno previamente sentite.

Art.

I 120 seggi del Gran Consiglio sono ripartiti tra i circondari elettorali nel modo seguente:

- a) Ripartizione preliminare:
 - Il totale della popolazione svizzera residente è diviso per 120. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni circondario elettorale la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente, ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva
 - 2. Il totale della popolazione svizzera residente dei rimanenti circondari elettorali è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni circondario elettorale la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente, ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
 - 3. L'operazione viene ripetuta fino a quando i circondari elettorali rimanenti raggiungono l'ultimo quoziente di ripartizione.
- b) Ripartizione principale:

Ogni circondario elettorale rimanente ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente.

c) Ripartizione completiva:

I seggi rimanenti sono ripartiti tra i circondari elettorali che ottengono i resti maggiori. Se più circondari elettorali ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio.

Art. 3

Prima delle elezioni il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale il numero dei deputati da eleggersi in ogni circondario elettorale.

Art.

Ogni circondario elettorale elegge un numero di supplenti uguale a quello dei suoi deputati, ma al massimo dieci supplenti.

Appendice

(art. 1 cpv. 2)

I comuni sono attribuiti ai circondari elettorali come segue:

Circondario elettorale Comuni

Alvaschein, Mon, Mutten, Stierva, Tiefen-

castel, Vaz/Obervaz

Avers Avers

Belfort Alvaneu, Brienz/Brinzauls, Lantsch/Lenz,

Schmitten, Surava

Bergün/Bravuogn, Filisur

Bregaglia Bregaglia
Brusio Brusio

Calanca Arvigo, Braggio, Buseno, Castaneda, Cauco,

Rossa, Sta. Maria i.C., Selma

Coira Coira

Churwalden, Tschiertschen-Praden

Davos Davos

Disentis Breil/Brigels, Disentis/Mustér, Medel (Luc-

magn), Sumvitg, Trun, Tujetsch

Domleschg Almens, Fürstenau, Paspels, Pratval, Rodels,

Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.D., Tomils

Fünf Dörfer Haldenstein, Landquart, Trimmis, Untervaz,

Zizers

Ilanz Falera, Ilanz/Glion, Laax, Mundaun, Sagogn,

Schluein

Jenaz Fideris, Furna, Jenaz Klosters Klosters-Serneus

Küblis Conters i.P., Küblis, Saas i.P.
Lumnezia/Lugnez Lumnezia, St. Martin, Vals
Luzein Luzein, St. Antönien

Maienfeld Fläsch, Jenins, Maienfeld, Malans Mesocco Lostallo, Mesocco, Soazza Engadina Alta Bever, Celerina/Schlarigna, Madulain, Pontre-

> sina, La Punt-Chamues-ch, Samedan, St. Moritz, S-chanf, Sils i.E./Segl, Silvaplana, Zuoz

Poschiavo

Poschiavo Ramosch Samnaun, Valsot

Rhäzüns Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns Rheinwald Hinterrhein, Nufenen, Splügen, Sufers Roveredo Cama, Grono, Leggia, Roveredo, San Vittore,

Verdabbio

Ruis Andiast, Obersaxen, Waltensburg/Vuorz

Safien Safiental

Schams Andeer, Casti-Wergenstein, Donat, Ferrera,

Lohn, Mathon, Rongellen, Zillis-Reischen

Schanfigg Arosa, Maladers Schiers Grüsch, Schiers

Seewis Seewis

Suot Tasna Ftan, Scuol, Sent

Sur Tasna Ardez, Guarda, Lavin, Susch, Tarasp, Zernez Surses Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Sur, Tinizong-

Thusis Cazis, Flerden, Masein, Thusis, Tschappina,

Urmein

Trins Felsberg, Flims, Tamins, Trin

Val Müstair Val Müstair

4. Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (CSC 170.300)

Art.

Le funzioni di consigliere di Stato sono incompatibili con cariche in comuni e distretti, nonché con cariche in regioni. Per il resto si applicano le disposizioni sull'incompatibilità secondo l'articolo 22 della Costituzione cantonale.

5. Legge cantonale sulla protezione dei dati (CSC 171.100)

1 cpv. 2 lett. a e b, cpv. 3

² Sono considerate autorità ai sensi della presente legge:

- a) autorità ed uffici del Cantone, dei distretti, delle regioni, dei comuni e delle unioni di comuni;
- istituti, fondazioni ed enti di diritto pubblico del Cantone, dei distretti, delle regioni e dei comuni;

³ Abrogato

Art. 6 cpv. 3

³ Le decisioni dei dipartimenti, delle autorità comunali, distrettuali e regionali, delle unioni di comuni, nonché degli istituti ed enti autonomi di diritto pubblico possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo.

6. Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (CSC 210.100)

Art. 20 cpv. 1 e 2

- ¹ I circondari di stato civile comprendono il territorio di una o più regioni o parti di esse e vengono determinati in via definitiva dal Governo nell'ambito del diritto federale e dopo aver udito le regioni interessate.
- ² Il Governo definisce in via definitiva, dopo aver udito le regioni interessate, la sede e il nome degli uffici di stato civile.

Art. 20a cpv. 1 e 2

- ¹ Il comitato regionale o la conferenza dei sindaci nomina, previa approvazione da parte dell'autorità cantonale di vigilanza, il numero necessario di ufficiali di stato civile, designa il capo dell'ufficio e ne disciplina la supplenza.
- ² Se un circondario di stato civile si estende al territorio di più regioni, queste si accordano sull'autorità di nomina e sulla procedura di nomina.

Art. 38 cpv. 1

- ¹ Esistono le seguenti autorità di protezione dei minori e degli adulti:
- a) Engadina/Valli meridionali (regioni Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair e Maloja);
- b) Grigioni centrale/Moesa (regioni Albula, Moesa e Viamala);
- c) Grigioni settentrionale (regioni Landquart, Plessur e Imboden);
- d) Prettigovia/Davos (regione Prettigovia/Davos);
- e) Surselva (regione Surselva).

Art. 51 cpv. 1 lett. b

- ¹È autorizzato a ordinare il ricovero a scopo di assistenza:
- b) ogni medico delegato;

7. Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni (CSC 210.200)

Art. 6 cpv. 1

¹ L'incanto pubblico deve essere diretto dal presidente della regione oppure da un dipendente della regione da lui designato.

Art. 6b cpv. 3

³ La regione è competente per la comunicazione all'ufficiale del registro fondiario dell'aggiudicazione dell'incanto di un fondo (art. 235 cpv. 2).

Art. 6c cpv. 3

³ Il verbale dell'incanto va sottoscritto dal direttore d'asta e dal verbalista e poi depositato presso la regione.

Art. 7 n. 2 e 3

È autorità competente per l'adempimento di un onere di interesse pubblico in caso di donazione dopo la morte del donatore (art. 246 cpv. 2):

- il comitato regionale o la conferenza dei sindaci, se l'onere è di interesse pubblico della regione;
- il Governo, se l'onere è nell'interesse di più comuni, di più regioni o del Cantone.

8. Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (CSC 350.100)

Art. 34 cpv. 1 lett. a

- ¹ Sono considerati in modo particolare esperti ufficiali o incaricati permanentemente ai sensi del Codice di procedura penale:
- a) i medici delegati;

9. Legge sulla giustizia amministrativa (CSC 370.100)

Art. 2

Autorità regionali e comunali Alla procedura amministrativa dinanzi ad autorità regionali e comunali si applicano i principi generali della procedura, nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, le revisione e l'esecuzione.

Art. 59 lett. b

Possono essere fatte valere mediante ricorso:

 violazioni dell'autonomia dei comuni, delle regioni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

10. Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (CSC 433.100)

Art. 2

Sono versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni o regioni e a organizzazioni di utilità pubblica e culturali, quali le scuole per contadine e di economia domestica nonché le università popolari, purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e dipendano da sussidi. Per corsi di formazione complementare degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o altre tasse oppure soltanto in misura modesta.

11. Legge sui contributi di formazione (CSC 450.200)

Art. 18 cpv. 1

¹ Il Servizio e le autorità di Cantone, distretti, regioni e comuni che elaborano dati conformemente al capoverso 2 trasmettono i dati importanti per l'attuazione della presente legge.

12. Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (CSC 492.100)

Art. 1 cpv. 2

² Nell'adempimento dei loro compiti il Cantone, le regioni, i comuni, le corporazioni comunali ed altri enti di diritto pubblico prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale delle regioni e hanno riguardo per la comunità linguistica autoctona.

Art. 2 lett. c

La presente legge disciplina:

c) l'assegnazione dei comuni e delle regioni alle regioni linguistiche, nonché la cooperazione tra il Cantone ed i comuni, le regioni, le corporazioni comunali, i distretti ed altri enti di diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue ufficiali e scolastiche.

Art. 3 cpv. 3

³ Le autorità cantonali rispondono nella lingua ufficiale nella quale sono state interpellate. Nei rapporti con i comuni, le regioni e le corporazioni comunali esse usano le rispettive lingue ufficiali. Nella procedura di ricorso la lingua della procedura si conforma alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata.

Art. 21

Su proposta di un comune o di una regione, il Governo può autorizzare sulla base di un concetto la conduzione di una scuola popolare bilingue. Il Cantone può erogare sussidi a queste scuole.

Art. 23 cpv. 2

² Le regioni e le corporazioni comunali disciplinano l'uso delle lingue ufficiali ed eventualmente delle lingue scolastiche nello statuto. Esse tengono adeguatamente conto della situazione linguistica dei singoli comuni.

25 cpv. 1, 2 e 4 Art.

- ¹ Le regioni composte da comuni monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerate monolingui. In queste regioni la lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei comuni che ne fanno parte.
- ² Le regioni composte da comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente comuni plurilingui sono considerate plurilingui. Le lingue ufficiali di queste regioni sono tutte le lingue ufficiali dei comuni che formano la relativa regione.
- ⁴ Le regioni disciplinano i dettagli relativi al campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il Governo.

Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni 13. (CSC 500.000)

Art. 9

5. Medici delegati

- ¹ I medici delegati e i loro supplenti vengono nominati in servizio parziale per la durata di quattro anni dal Governo. Essi sono gli organi di vigilanza ed esecuzione della polizia sanitaria del Dipartimento e svolgono compiti di medicina legale e altri compiti d'ufficio.
- ² Ogni medico esercitante nel Cantone può essere obbligato ad assumersi compiti d'ufficio, se occorrono specifiche conoscenze professionali oppure se il medico delegato o il suo sostituto deve ricusarsi oppure non è disponibile.

Art. 30a cpv. 2

² L'autorizzazione non si estingue al compimento del settantesimo anno d'età se la persona interessata, sulla base di un attestato del medico delegato, fornisce la comprova di essere in grado sia dal punto di vista fisico che da quello psichico di continuare a esercitare la professione. La comprova deve poi essere presentata ogni due anni.

Regioni

14. Legge sulle vaccinazioni pubbliche per la profilassi delle malattie contagiose (CSC 500.400)

Art. 10 cpv. 1

¹ Il Cantone organizza vaccinazioni pubbliche per la profilassi del vaiolo e ne sopporta le spese. Queste vaccinazioni vengono effettuate dai medici delegati.

15. Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (CSC 710.100)

Art. 1 cpv. 4

⁴ Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.

16. Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (CSC 720.000)

Art. 78 cpv. 1 lett. c

- ¹ Sono esenti dall'assoggettamento:
- c) le regioni e i comuni del Cantone e i loro istituti e stabilimenti,

Art. 81 cpv. 1 lett. a

- ¹ Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale specialmente:
- a) le imposte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, eccettuate le imposte penali e le multe fiscali,

Art. 122 cpv. 1

¹ Le autorità, i funzionari e gli impiegati del Cantone, delle regioni e dei comuni devono tenere strettamente segreto quanto vengono a sapere nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio. Essi rispondono delle contravvenzioni a norma di legge.

Art. 122a

Le autorità fiscali rilasciano gratuitamente alle autorità fiscali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni le informazioni necessarie e su richiesta accordano loro il diritto di prendere visione degli atti ufficiali.

Art. 123 cpv. 1

¹ Le autorità della Confederazione e del Cantone nonché dei distretti, delle regioni e dei comuni rilasciano, gratuitamente e incuranti dell'eventuale obbligo di segretezza, su richiesta tutte le informazioni necessarie alle au-

torità incaricate dell'esecuzione della presente legge. Da parte loro esse possono informare queste autorità se suppongono che una tassazione sia incompleta.

17. Legge sulle imposte comunali e di culto (CSC 720.200)

Art. 11 lett. d

Sono esentati dall'imposta sul trapasso di proprietà

d) il distretto, la regione, il comune (con i suoi istituti) e il comune patriziale per fondi nel proprio territorio;

18. Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (CSC 801.100)

Art. 1 cpv. 1

¹ La legge disciplina la pianificazione del territorio nel Cantone dei Grigioni. Essa stabilisce i compiti che competono ai comuni, alle regioni e al Cantone.

Art. 2

- ¹ Comuni, regioni e Cantone provvedono alla pianificazione ai sensi della legislazione sulla pianificazione territoriale. Essi tengono conto degli intenti della pianificazione territoriale anche per le altre loro attività.
- ² Comuni, regioni e Cantone adempiono ai loro compiti di comune accordo ed armonizzano le basi, le pianificazioni e le attività di incidenza territoriale fra di loro e con le basi, i concetti e le pianificazioni settoriali della Confederazione, nonché con le pianificazioni dei Cantoni e dei Paesi confinanti.

Art. 3 cpv. 2

² La pianificazione sovralocale compete di regola alle regioni e al Cantone.

Art. 5 cpv. 1

¹ Per le procedure concernenti pianificazioni, progetti di costruzione, ricomposizioni particellari e la riscossione dei tributi di urbanizzazione, definite nella presente legge e nell'ordinanza, fa stato esclusivamente il diritto cantonale, nella misura in cui i comuni e le regioni non vengano esplicitamente autorizzati o obbligati ad emanare proprie prescrizioni procedurali divergenti o complementari oppure a disciplinare autonomamente determinate procedure.

Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Nel limite dei mezzi disponibili, il Cantone può accordare sussidi a comuni e regioni, nonché ad organizzazioni, istituzioni e ad altri responsabili di progetti per:

Art. 11 cpv. 1 e 2

- ¹ Sussidi a comuni e regioni vengono versati sotto forma di sussidi di base e sussidi supplementari.
- ² I sussidi di base vengono commisurati alla capacità finanziaria dei comuni e delle regioni ed al tipo di prestazione. I sussidi di base massimi alle spese computabili ammontano per:

1. comuni:	pianificazioni	al 30%
	basi, progetti	al 40%
2. regioni:	basi, pianificazioni, progetti	al 50%
Se il bilancio cantonale lo richiede, il Governo può ridurre sussidi di base del 10 - 50 per cento.		

Art. 14 cpv. 1

¹ Il piano direttore dei Grigioni e le sue modifiche vengono elaborati dal Cantone e dalle regioni sulla base di un partenariato.

Art. 17

- ¹ Compiti di pianificazione regionali vengono assolti dalle regioni. Per quanto riguarda i compiti che superano i confini regionali, le regioni perseguono un adempimento comune dei compiti.
- ² Le regioni provvedono allo sviluppo territoriale sostenibile nel loro territorio. Esse adempiono in particolare ai compiti, che gli competono secondo la legislazione sulla pianificazione territoriale e il piano direttore cantonale o che risultano dalla politica regionale e di agglomerazione oppure da altri settori politici di incidenza territoriale. Esse contribuiscono alla graduale realizzazione del piano direttore cantonale.

Art. 18 cpv. 1, 2, 4 e 5

- ¹ Le regioni emanano i piani direttori regionali necessari alla realizzazione del piano direttore cantonale, nonché prescritti nella legislazione. Esse possono emanare ulteriori piani direttori regionali.
- ² I decreti in merito all'emanazione e alle modifiche dei piani direttori regionali competono alla conferenza dei sindaci (Assemblea regionale). Anche gli aggiornamenti competono di regola alla conferenza dei sindaci.
- ⁴ Se i piani direttori o parti di essi probabilmente non possono essere approvati, la regione può richiedere al Dipartimento una procedura di conciliazione. Se non si raggiunge un accordo, decide il Governo.

⁵ Il Governo disciplina tramite ordinanza ulteriori dettagli della procedura. Le regioni emanano prescrizioni complementari.

Art. 20 cpv. 1

¹ I comuni possono emanare piani direttori comunali, nei quali viene stabilito lo sviluppo territoriale auspicato dai comuni riguardo all'utilizzazione, strutturazione, urbanizzazione ed attrezzatura. Essi mostrano come le attività di incidenza territoriale del comune vengano coordinate con quelle dei comuni vicini, della regione e del Cantone.

Art. 102 cpv. 2

² Decisioni del Governo ai sensi del capoverso 1, nonché decisioni sull'emanazione del piano direttore cantonale e sull'approvazione di piani direttori regionali possono essere impugnate dai comuni e dalle regioni interessati, quali responsabili della pianificazione locale rispettivamente regionale, con ricorso presso il Tribunale amministrativo.

Art. 5

Adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio Le ordinanze del Gran Consiglio che non corrispondono alle prescrizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale possono essere adeguate tramite ordinanza del Gran Consiglio, se ciò è necessario per attuare la riforma territoriale.

Art. 6

Referendum, entrata in vigore

- ¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
- ² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni

del 23 aprile 2014

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 31 e 68 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del 14 gennaio 2014,

decide:

Art. 1

I comuni vengono attribuiti alle regioni come segue:

Suddivisione

Regione Albula:

Comuni di Alvaneu, Alvaschein, Bergün/Bravuogn, Bivio, Brienz/Brinzauls, Cunter, Filisur, Lantsch/Lenz, Marmorera, Mon, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Schmitten, Stierva, Sur, Surava, Tiefencastel, Tinizong-Rona, Vaz/Obervaz.
Capoluogo: Tiefencastel

Capoluogo. Helenc

2. Regione Bernina:

Comuni di Brusio, Poschiavo.

Capoluogo: Poschiavo

3. Regione Engiadina Bassa/Val Müstair:

Comuni di Ardez, Ftan, Guarda, Lavin, Samnaun, Scuol, Sent, Susch, Tarasp, Val Müstair, Valsot, Zernez.

Capoluogo: Scuol

4. Regione Imboden:

Comuni di Bonaduz, Domat/Ems, Felsberg, Flims, Rhäzüns, Tamins, Trin

Capoluogo: Domat/Ems.

5. Regione Landquart:

Comuni di Fläsch, Jenins, Landquart, Maienfeld, Malans, Trimmis, Untervaz, Zizers.

Capoluogo: Landquart

6. Regione Maloja:

Comuni di Bever, Bregaglia, Celerina/Schlarigna, La Punt-Chamuesch, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf, Sils i.E./Segl, Silvaplana, St. Moritz, Zuoz.

Capoluogo: Samedan

7. Regione Moesa:

Comuni di Arvigo, Braggio, Buseno, Cama, Castaneda, Cauco, Grono, Leggia, Lostallo, Mesocco, Rossa, Roveredo, San Vittore, Selma, Soazza, Sta. Maria i.C., Verdabbio.

Capoluogo: Roveredo

8. Regione Plessur:

Comuni di Arosa, Churwalden, Coira, Haldenstein, Maladers, Tschiertschen-Praden.

Capoluogo: Coira

9. Regione Prättigau/Davos:

Comuni di Conters i.P., Davos, Fideris, Furna, Grüsch, Jenaz, Klosters-Serneus, Küblis, Luzein, Saas i.P., Schiers, Seewis i.P., St. Antönien.

Capoluogo: Klosters-Serneus

10. Regione Surselva:

Comuni di Andiast, Breil/Brigels, Disentis/Mustér, Falera, Ilanz/Glion, Laax, Lumnezia, Medel (Lucmagn), Mundaun, Obersaxen, Safiental, Sagogn, Schluein, St. Martin, Sumvitg, Trun, Tujetsch, Vals, Waltensburg/Vuorz.

Capoluogo: Ilanz/Glion

11. Regione Viamala:

Comuni di Almens, Andeer, Avers, Casti-Wergenstein, Cazis, Donat, Ferrera, Flerden, Fürstenau, Hinterrhein, Lohn, Masein, Mathon, Mutten, Nufenen, Paspels, Pratval, Rodels, Rongellen, Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.D., Splügen, Sufers, Thusis, Tomils, Tschappina, Urmein, Zillis-Reischen.

Capoluogo: Thusis

Art. 2

Aggregazioni comunali L'appartenenza regionale di comuni in fase di aggregazione va disciplinata nell'accordo di aggregazione.

Art. 3

Archivi

- ¹ Le regioni sono tenute a mettere a disposizione locali d'archivio idonei a ospitare gli archivi rilevati dai circoli sciolti.
- ² Mediante decisione della conferenza dei sindaci, la regione può consegnare questi atti d'archivio anche all'Archivio di Stato per la conservazione permanente.
- ³ Gli ultimi organi dei circoli sono responsabili per un'archiviazione e una consegna ordinate.

Art.

¹ I circoli e i distretti cedono senza dovere indennizzo alcuno alla regione Strumenti di gli strumenti di lavoro necessari disponibili al momento del trasferimento, lavoro, mobilio e fondi nonché il mobilio necessario.

- ² Con l'entrata in vigore della presente legge, i fondi di proprietà dei circoli e dei distretti e i diritti reali limitati che la relativa regione necessita per l'adempimento dei compiti passano alla regione senza che questa debba indennizzo alcuno. L'iscrizione nel registro fondiario avviene senza la riscossione di tasse su notificazione da parte della regione.
- ³ I rimanenti fondi e i diritti reali limitati dei circoli vengono rilevati dai comuni del circolo, in proporzione a un'eventuale partecipazione al deficit del circolo al momento dello scioglimento. Il trapasso di proprietà avviene con l'entrata in vigore della presente legge. I comuni interessati riprendono i fondi nella loro proprietà comune (società semplice). I comuni possono adottare anche una soluzione diversa. L'iscrizione nel registro fondiario avviene senza la riscossione di tasse su notificazione da parte dei comuni del circolo.
- ⁴ Se il circolo o il distretto e la regione non giungono a un'intesaper quanto riguarda l'attribuzione di fondi e di diritti reali limitati, decide il Governo in via definitiva.

Art. 5

¹ Gli attivi presenti al momento dello scioglimento dei circoli passano Patrimonio e automaticamente ai comuni del circolo in proporzione alla loro partecipazione a un eventuale deficit. I comuni possono far valere averi dei circoli anche tramite azione.

- ² I comuni dei circoli sciolti rispondono nella misura della loro partecipazione al deficit per obbligazioni dei circoli. Un eventuale diritto di regresso nei confronti degli organi dei circoli sciolti passa ai comuni in proporzione alla loro partecipazione.
- ³ Almeno per l'ultimo anno, i conti dei circoli che sono stati sciolti vengono approvati dalla regione alla quale è stata attribuita la maggior parte del territorio dei comuni del circolo.
- ⁴ Gli ultimi organi dei circoli sono responsabili anche oltre la data dello scioglimento dei circoli per una conclusione accurata dei lavori di scioglimento. Sono autorizzati e tenuti a procedere agli atti giuridici necessari a tale scopo e a fornire spiegazioni.

Art. 6

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla sud- Abrogazione del divisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli del 12 marzo 2000.

² Per la durata della loro esistenza, per i distretti e i circoli fanno stato le disposizioni valide il giorno prima dell'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni.

Art. 7

Entrata in vigore Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni

Modifica del 23 aprile 2014

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 31 cpv. 1 e 71 cpv. 2 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del 14 gennaio 2014,

decide:

I.

La legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ Alla presente legge sottostanno i comuni politici, i comuni patriziali, le regioni e le corporazioni di comuni.

Art. 9 lett. c, g e i

Nei comuni senza parlamento comunale non possono essere sottratte all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze:

- c) l'approvazione del preventivo e del conto d'esercizio, nonché la determinazione del tasso delle imposte;
- g) l'autorizzazione di spese e stanziamenti che non sono previsti dal preventivo e che sorpassano le competenze finanziarie di altri organi;
- la decisione sulla creazione di una corporazione di comuni o sulla relativa adesione;

Art. 10 cpv. 1 lett. e e cpv. 2

- ¹ In comuni con un parlamento comunale non possono essere sottratte all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze:
- e) la decisione sulla creazione di una corporazione di comuni o sulla relativa adesione;

² Leggi comunali, preventivo, tasso d'imposta e rendiconto annuale, nonché gli affari secondo l'articolo 9 lettera e vanno sottoposti a referendum facoltativo o obbligatorio.

Art. 49 cpv. 3

³ Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali le prescrizioni della legge cantonale sulla gestione finanziaria fanno stato per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.

Art. 50 cpv. 1 lett. a, cpv. 2, 3 e 5

- ¹ Per il disbrigo di determinati compiti i comuni possono unirsi come segue:
- a) abrogata
- ² I comuni possono delegare determinati compiti alla regione.
- 3 Abrogato
- ⁵ Le norme della presente legge sono applicabili per analogia alle forme delle unioni di comuni, per quanto non vi siano disposizioni speciali.

Art. 51 titolo marginale e cpv. 1

II. Corporazioni di comuni 1. Nozione e

costituzione

¹ Le corporazioni di comuni sono enti di diritto pubblico.

Art. 52 titolo marginale e cpv. 1 lett. i e l

- 2. Statuto
- ¹ Lo statuto contiene disposizioni su:
- lo scioglimento della corporazione, che nel caso di aggregazioni di comuni può avvenire con un termine di disdetta di almeno tre mesi, imperativamente per la data dell'aggregazione, nonché l'impiego del patrimonio e l'estinzione dei debiti;
- il referendum dei comuni e degli aventi diritto di voto contro decisioni dell'assemblea dei delegati, in particolare quelle che sorpassano le sue competenze finanziarie.

Art. 53 titolo marginale e cpv. 1 lett. b

- 3. Competenze non trasferibili degli aventi diritto di voto
- ¹ Le seguenti competenze non possono essere sottratte alla totalità degli aventi diritto di voto:
- la modifica dello statuto per la quale, in riferimento allo scopo della corporazione e ai compiti della stessa, è necessaria l'approvazione di tutti i comuni;

Art. 54 titolo marginale e cpv. 1

 Posizione giuridica ¹ Le corporazioni di comuni subentrano nell'assunzione dei compiti loro assegnati al posto del Cantone o dei comuni loro associati e hanno, in

quest'ambito, i loro diritti e doveri incluso il diritto di riscuotere tasse e contributi e di richiedere eventuali sussidi.

55 titolo marginale e cpv. 1

¹ Se l'assolvimento dei compiti pubblici attribuiti ad una corporazione di 5. Decisione di comuni è possibile soltanto mediante la partecipazione di comuni che non adesione vi hanno aderito, il Governo può decretare la loro adesione se due terzi dei comuni necessari all'assolvimento di questi compiti già appartengono alla corporazione.

Art.

¹Le corporazioni di comuni devono ogni anno rendere conto dell'intera 6. Conto annuale gestione finanziaria e presentare un rapporto di gestione sulla propria atti-

- ² Il preventivo, il conto annuale e il rapporto di gestione devono essere esposti pubblicamente.
- ³ Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il conto annuale e il rapporto di gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.

Art. 57

Abrogato

Art. 58

Abrogato

Art. 59

Abrogato

Art. 61

Abrogato

Art.

¹ Le regioni servono all'adempimento efficace di compiti dei comuni ade- IV. Regioni

² Inoltre, assumono i compiti loro delegati dal Cantone a norma della legislazione speciale.

Art. 62a

In misura dei compiti loro delegati, le regioni subentrano al posto dei co- 2. Posizione muni in questione, rispettivamente del Cantone, incluso il diritto di riscuotere tasse e contributi e di richiedere eventuali sussidi.

³ Le decisioni delle regioni sono vincolanti.

Art. 62b

3. Trasferimento dei compiti

- ¹ La delega di compiti dai comuni alla regione avviene tramite accordo di prestazioni. Essa impegna esclusivamente i comuni interessati. La competenza si conforma alle rispettive competenze finanziarie.
- ² La regione e i comuni disciplinano le condizioni per tornare a occuparsi di un compito delegato.

Art. 62c

4. Collaborazione con altre regioni

- ¹ Le regioni possono adempiere in comune i compiti loro delegati. In assenza di una soluzione consensuale, la regione più grande per numero di abitanti è responsabile per la corrispondente organizzazione e per questo deve essere adeguatamente indennizzata.
- ² I dettagli vanno disciplinati tramite accordo di prestazioni.
- ³ In caso di compiti sovraregionali, la regione può fare capo o consultare la regione confinante o singoli comuni. I comuni o le regioni cui si è fatto capo o che sono stati consultati non hanno diritto di voto.

Art. 62d

- 5. Organizzazione
- ¹ Gli organi della regione sono:
 - a) la totalità degli abitanti della regione aventi diritto di voto;
 - b) la conferenza dei sindaci;
 - c) il comitato regionale;
 - d) la commissione della gestione.
 - ² Laddove le circostanze lo giustificano, è possibile rinunciare alla nomina di un comitato regionale.
 - ³ Nelle regioni senza comitato regionale, i compiti di quest'ultimo vengono assunti dalla conferenza dei sindaci o da questa delegati al segretariato, se si tratta di una mera attività amministrativa.

Art. 626

6. Totalità degli abitanti della regione aventi diritto di voto

- ¹ La totalità degli abitanti della regione aventi diritto di voto costituisce l'organo supremo della regione.
- ² Ad esso competono in particolare i seguenti compiti:
- a) emanazione e modifica dello statuto nel quale è tra l'altro disciplinato il diritto del personale valido per i collaboratori;
- decisione su progetti contro i quali è riuscito il referendum facoltativo:
- decisione su progetti e affari che la conferenza dei sindaci ha presentato per la decisione;
- d) decisioni in merito a iniziative nel quadro del settore di competenza;
- e) decisione su spese che superano le competenze di altri organi; lo statuto può anche prevedere il referendum facoltativo.

- ³ Le modifiche dello statuto relative allo scopo e ai compiti della regione necessitano del consenso della maggioranza dei comuni.
- ⁴ Per altri atti normativi e altre decisioni è necessaria la maggioranza dei votanti.

Art. 62f

- ¹ La conferenza dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni della regione o da altri membri del municipio. In caso di impedimento possono essere rappresentati da un altro membro del municipio.
- ² Nelle regioni con meno di cinque comuni, si aggiunge almeno un altro istruzioni membro del municipio. Il voto viene espresso dal sindaco oppure, nel caso in cui egli non faccia parte della conferenza dei sindaci, da un altro membro del municipio.
- ³ Il municipio può impartire istruzioni vincolanti al rappresentante del co-
- ⁴ La conferenza dei sindaci designa un presidente e il suo vice scegliendo tra i propri membri.

Art. 62g

- ¹ Alla conferenza dei sindaci competono essenzialmente i seguenti com- b) Compiti piti:
- nomina del comitato regionale, se non si rinuncia alla costituzione dello stesso;
- nomina della commissione della gestione;
- emanazione di prescrizioni d'esecuzione per l'adempimento dei compiti delegati;
- d) approvazione del preventivo, del conto annuale e dei crediti d'impegno;
- decisione in merito a spese liberamente determinabili, uniche e ricorrenti conformemente alla regolamentazione prevista dallo statuto della regione.
- ² Alla conferenza dei sindaci spettano inoltre tutte le competenze che il diritto federale o cantonale oppure il diritto della regione non attribuiscono a un altro organo.

62h Art.

- ¹ Ogni conferenza dei sindaci regolarmente convocata può deliberare vali- c) Presa delle
 - decisioni, forza di voto
- ² In caso di nomine e votazioni decide la maggioranza dei voti rappresentati. In caso di parità di voti in caso di nomine decide la sorte, in caso di votazioni l'oggetto è considerato respinto.
- ³ In caso di nomine e votazioni, ogni comune fino a mille abitanti dispone di un voto. Il comune riceve un voto supplementare per ogni ulteriore in-

7. Conferenza dei a) Composizione, diritto di

sieme di mille abitanti o sua frazione. Un singolo comune non può disporre di più voti rispetto alla totalità degli altri comuni.

⁴ Se una regione viene ripetutamente bloccata nella decisione in merito a una questione che va assolutamente disciplinata, può chiedere aiuto al Governo. Un'eventuale decisione del Governo è definitiva.

Art. 62i

8. Comitato regionale a) Composizione

- ¹ La conferenza dei sindaci nomina un comitato regionale scegliendo tra i propri membri, se non si rinuncia alla costituzione di un tale comitato.
- ² Di norma, un solo membro di uno stesso comune siede nel comitato regionale.
- ³ Il presidente della conferenza dei sindaci siede d'ufficio nel comitato regionale e lo dirige.

Art. 62k

b) Compiti

- ¹ Il comitato regionale è l'autorità amministrativa della regione. Gli competono essenzialmente i seguenti compiti:
- nomina del segretariato, del rimanente personale del segretariato e dell'ulteriore personale della regione secondo lo statuto;
- b) rappresentanza della regione verso l'esterno;
- preparazione degli affari a destinazione della conferenza dei sindaci, con corrispondente proposta.
- ² Lo statuto della regione disciplina gli ulteriori compiti del comitato regionale.

Art. 62

 c) Presa delle decisioni

- ¹ Il comitato regionale è in numero legale se è presente la maggioranza dei
- ² Le decisioni vengono prese per alzata di mano. Ogni membro è tenuto a esprimere il proprio voto, fatta salva la presenza di motivi di ricusa.
- ³ In caso di parità di voti in caso di nomine decide la sorte, in caso di votazioni decide il presidente.

Art. 62m

9. Commissione della gestione

- ¹ La commissione della gestione è composta da tre membri delle commissioni della gestione dei comuni della regione; non più di un membro può provenire dalla stessa commissione della gestione.
- 2 Il periodo di carica è di quattro anni. La funzione può essere esercitata per al massimo 12 anni.
- ³ La commissione della gestione, al più tardi dopo la chiusura dell'esercizio annuale, verifica la contabilità e la gestione della regione a destinazione della conferenza dei sindaci. Il rapporto di verifica va pubblicato in forma adeguata nei comuni della regione.

⁴ In accordo con il comitato regionale, la revisione dei conti può essere delegata a esperti privati.

Art. 62n

- ¹ I diritti politici della totalità degli abitanti della regione aventi diritto di 10. Diritti politici voto sono garantiti.
- ² Almeno un decimo degli abitanti della regione aventi diritto di voto oppure un quarto dei comuni nel territorio regionale può richiedere la votazione in merito a un affare che rientra nella sua competenza.
- ³ Almeno un decimo degli abitanti della regione aventi diritto di voto può richiedere una votazione in merito alle decisioni della conferenza dei sindaci soggette a referendum.
- ⁴ La procedura si conforma in via sussidiaria alle disposizioni della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

Art. **620**

- ¹ La regione deve ogni anno, entro fine giugno, rendere conto dell'intera 11. Finanze gestione finanziaria e presentare un rapporto di gestione sulla propria attività. Il rapporto di gestione è accessibile al pubblico.
- ² Dopo la chiusura dell'esercizio il conto annuale e il rapporto di gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.

Art. 62p

Nello statuto della regione vengono disciplinati il finanziamento della re- b) Finanziamento, gione e i contributi dei comuni, così come la responsabilità dei comuni per contributi dei obbligazioni assunte dalla regione.

comuni, responsabilità

gestione

Art. 62q

Lo statuto della regione, come pure ogni modifica successiva vanno sotto- 12. Vigilanza posti per approvazione al Governo, che ne esamina la legittimità e l'opportunità.

90 Art.

Abrogato

Art. 95 cpv. 1

¹ Il Governo esercita ai sensi della Costituzione cantonale la vigilanza sui comuni e sugli organi della collaborazione intercomunale, nonché sulle regioni.

Art. 103b titolo marginale

IV. Corporazioni patriziali

Art. 103c

V. Disposizioni transitorie relative alla revisione parziale del 23 aprile 2014 concernenti le corporazioni regionali

- ¹ Le corporazioni regionali possono svolgere i compiti loro delegati al massimo per due anni dopo l'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni. Per la durata della loro esistenza, per queste corporazioni regionali fanno stato le disposizioni dell'articolo 1 e degli articoli 50 59 e le ulteriori disposizioni determinanti per le corporazioni regionali.
- ²Le corporazioni regionali che non svolgono più alcun compito verranno sciolte con effetto a questa data, le disposizioni di cui al capoverso 1 non saranno quindi valide per loro.

Art. 103d

2. Patrimonio e obbligazioni

Un eventuale patrimonio della corporazione o eventuali obbligazioni vanno distribuiti tra i comuni della corporazione regionale secondo la loro partecipazione ai costi o al loro obbligo di contribuzione, salvo diversa decisione nello statuto o salvo diversa decisione dei comuni della corporazione regionale. Le corporazioni regionali comunicano al Governo la conclusione della procedura di liquidazione e con ciò al contempo il loro scioglimento.

Art. 103e

3. Lavori di scioglimento

- ¹ Gli ultimi organi della corporazione regionale sono responsabili oltre la data dello scioglimento per una conclusione regolare dei lavori di scioglimento. Sono autorizzati e tenuti a procedere agli atti giuridici necessari a tale scopo e a fornire spiegazioni.
- ² I conti dell'ultimo anno delle corporazioni regionali che sono state sciolte vengono approvati dalla regione corrispondente o dalla regione alla quale è stata attribuita la maggior parte del territorio dei comuni della ex corporazione regionale. I conti della corporazione regionale Grigioni settentrionale vengono approvati dalla regione Plessur.

Art. 103f

4. Archivi

Gli ultimi organi delle corporazioni regionali sono responsabili per un'archiviazione e una consegna ordinate.

Art. 103g

5. Strumenti di lavoro, mobilio e fondi

¹Le corporazioni regionali cedono senza dovere indennizzo alcuno alla regione gli strumenti di lavoro necessari disponibili al momento del trasferimento e di cui la regione ha bisogno, il mobilio necessario, nonché i fondi necessari e i diritti reali limitati. L'iscrizione nel registro fondiario avviene senza la riscossione di tasse su notificazione da parte della regione.

² Se la corporazione regionale e la regione non giungono a un'intesa per quanto riguarda l'attribuzione di fondi e di diritti reali limitati, decide il Governo in via definitiva.

Art. 103h

- ¹ I sindaci dei comuni della regione costituiscono un organo transitorio che 6. Regione garantisce il funzionamento della regione al momento dell'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni. Sono autorizzati e tenuti a procedere agli atti giuridici necessari a tale scopo e a fornire spiegazioni.
- ² Lo statuto va emanato a norma dell'articolo 62e.
- ³ Lo statuto va inoltrato per approvazione al Governo al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni.

Art. 104 titolo marginale

VI. Entrata in vigore

II.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente revisione parziale.